



# COMUNE DI MONFUMO

Provincia di Treviso

via Chiesa Monfumo 12 – 31010 Monfumo (TV)

tel. 0423-545068 – fax 0423-545060  
e mail [ragioneria@comune.monfumo.tv.it](mailto:ragioneria@comune.monfumo.tv.it)  
pec: [comune.monfumo.tv@pecveneto.it](mailto:comune.monfumo.tv@pecveneto.it)  
[www.comune.monfumo.tv.it](http://www.comune.monfumo.tv.it)  
cod.fisc.83002850267 Part.Iva 01108200260

## INFORMATIVA IUC (IMU-TASI) 2017

E' attivo sul sito internet del Comune [www.comune.monfumo.tv.it](http://www.comune.monfumo.tv.it) il link dove poter effettuare il calcolo del tributo dovuto e stampare il modello F24.

Le **SCADENZE** per il pagamento di IMU e TASI, relativamente al 2017, sono il **16 giugno** per l'acconto ed il **16 dicembre** per la rata di saldo.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota IMU ‰	Aliquota TASI ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,6	0,0
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	ESENTE	ESENTE
Unità immobiliare (cat. A/1, A/8, A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	4,0 Detrazione € 200,00	2,0
Unità immobiliare posseduta da cittadini AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia	8,6	2,0
Unità immobiliare – non locata - posseduta da cittadini AIRE, già <b>pensionati</b> nei rispettivi Paesi di residenza, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale (art. 9 bis D.L. 47/2014)	ESENTE	ESENTE
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	ESENTE	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE	0,0
Aree fabbricabili	8,6	0,0
Terreni agricoli	ESENTE	ESENTE
Abitazione e relative pertinenze concessa dal proprietario in comodato a parenti in linea retta di primo grado***	Riduzione base imponibile 50%	Riduzione base imponibile 50%

\*\*\*Le condizioni per il dimezzamento della base imponibile 2017 sono le seguenti:

- L'abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A1,A8,A9;
- L'abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzino come abitazione principale;
- Il contratto di comodato deve essere registrato;
- Il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all'abitazione concessa in comodato), nello stesso comune del comodatario, utilizzato dal comodante stesso come abitazione principale, non accatastato in A1,A8,A9;
- Il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto della condizioni richieste.

In caso di immobili dati in comodato/locati, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo (tranne il caso di abitazione principale). A tal fine è opportuna la comunicazione, da parte del proprietario, delle generalità del soggetto cui è stato concesso l'immobile (locazione, comodato, ecc..).

L'imposta non è dovuta se il totale annuo risulta inferiore a € 12,00.

Si avvisano i **cittadini residenti all'estero (A.I.R.E)** che, l'art. 9-bis, comma 1 del d.l. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, ha eliminato la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti alle abitazioni principali.

A partire dal 1 gennaio 2015 la normativa ha previsto che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. **Pertanto, i cittadini italiani non residenti (se non pensionati nei rispettivi Paesi) sono tenuti al pagamento dell'IMU applicando l'aliquota stabilita dal Comune per le abitazioni tenute a disposizione fissata al 0,76% e della TASI applicando l'aliquota del 0,2 %.**